

GERMANIA**Corte costituzionale dell'Assia, sentenza del 6 marzo 2025 (P.St. 2920, P.St. 2931), sulla legittimità costituzionale di numerose limitazioni alla libertà di riunione previste dalla legislazione del *Land***

07/03/2025

La Corte costituzionale (*Staatsgerichtshof*) del *Land* Assia si è pronunciata, su ricorso di due gruppi parlamentari al *Landtag* (i gruppi dei partiti AfD e Linke), sulla legittimità costituzionale della legge sulla libertà di riunione approvata nel 2023 (*Hessisches Versammlungsfreiheitsgesetz – HVersFG*).

La legge oggetto del ricorso per controllo astratto di legittimità costituzionale (*abstrakte Normenkontrolle*) mirava in sostanza a limitare le manifestazioni di estremisti, conferendo maggiori poteri alla polizia (ad es. circa la possibilità di fare riprese audio-video e di vietare o sciogliere una riunione in presenza di pericoli per la pubblica sicurezza) e ponendo maggiori obblighi a carico degli organizzatori (ad es. di trasmissione di dati dei partecipanti).

La Corte ha rigettato tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate, fatta eccezione per quelle relative al mancato rispetto del *Zitiergebot* (e cioè dell'obbligo del legislatore ordinario di menzionare espressamente eventuali limitazioni di un diritto fondamentale) nel caso di due disposizioni relative alla confisca e alla requisizione di oggetti detenuti dai manifestanti. Il legislatore dovrà intervenire entro la fine dell'anno per modificare tali disposizioni.

La Costituzione dell'Assia tutela in modo più stringente la libertà di riunione di quanto non faccia la Legge fondamentale al livello federale (la Costituzione dell'Assia venne approvata nel 1946, prima della Legge fondamentale). Infatti, mentre l'art. 8, comma 2, della Legge fondamentale prevede in modo generico che il legislatore possa limitare il diritto in caso di riunioni tenute in luogo pubblico (o meglio, "all'aperto", *unter freiem Himmel*), l'art. 14, comma 2, della Costituzione dell'Assia prevede l'obbligo di preavviso come unica limitazione possibile nei medesimi casi. Ciò posto, la Corte ha chiarito che ulteriori limitazioni sono comunque possibili per legge se esse, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, servono a tutelare diritti fondamentali di terzi o preservare beni di rango costituzionale. Spetta all'autorità competente effettuare un bilanciamento nel rispetto del principio di proporzionalità.

Tre giudici, tra cui la vicepresidente Sacksofsky, hanno redatto un'opinione dissenziente in riferimento alla legittimità costituzionale del divieto di travisare il volto durante le manifestazioni (secondo quest'opinione, non sarebbe dimostrato che i manifestanti col volto coperto agiscano in

modo più violento). Un'altra opinione dissenziente, sottoscritta da cinque giudici (tra cui sempre la vicepresidente), sostiene invece l'illegittimità costituzionale del limite, previsto per le manifestazioni all'aperto, della "tutela dell'ordine pubblico" (*Schutz der öffentlichen Ordnung*); secondo la minoranza del collegio (composto da 11 membri), l'ordine pubblico non sarebbe un bene di rango costituzionale suscettibile di giustificare la limitazione di un diritto fondamentale.

La sentenza dello *Staatsgerichtshof* può essere letta a questo [link](#).

Edoardo Caterina